



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 30/06/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO MTR-2 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'Anno **DUEMILAVENTICINQUE** addi **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,10** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è **Pubblica**, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò - Sindaco	X	
2	Preite Michele Gaetano	X	
3	Bongiorno Domenico	X	
4	Fortino Mario	X	
5	Greco Carlo	X	
6	Greco Francesco Antonio	X	
7	Cassano Alessio	X	
8	Lio Fortunato	X	
9	Greco Alessandro	X	
10	Librandi Francesco	X	
11	Principe Enrico	X	

Presenti	11	Assenti	//
----------	----	---------	----

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale **D.ssa Anna Francesca Gallo**.

Si dà atto che il Consigliere Comunale Carlo Greco e l'Assessore Esterno Alessia Primavera (senza diritto di voto), giuste richieste 5526/26-06-2025 e prot. 5550/27-06-2025, partecipano alla seduta consiliare da remoto, mediante collegamento video, ai sensi del Regolamento approvato con Delib. C.C. n° 16/28-04-2025;

PRESENTI: 11 - VOTANTI: 11.

L'Assise consiliare inizia alle ore 18,10 constatata la presenza del numero legale degli intervenuti.

Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglioneosentino.cs.it - castiglioneosentino@postecert.it - castiglioneosentino@libero.it

Il Responsabile del Settore Tributi

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi, in base al quale «Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'Ente Territorialmente Competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Richiamato quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha peraltro introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che «A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.» Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»;

Visto Il D.L. 14 marzo 2025 n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, conv. in L. 69/2025, il quale prevede che «per l'anno



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale»;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);

Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI (commi da 639 a 714 con particolare riferimento ai commi da 641 a 668);

Osservato che l'art. 57 bis della legge n. 157/2019 modifica il comma 652 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 attribuendo all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) competenza di regolazione in relazione ai coefficienti per la graduazione delle tariffe;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga » e che il nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti è finalizzato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

Richiamati altresì i provvedimenti di ARERA che hanno introdotto il nuovo MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e successivi provvedimenti attuativi, ovvero: deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025”;

Richiamata altresì la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 che ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) entrato in vigore il 1° gennaio 2021 che ha modificato il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, c.d. TUA) con particolare riguardo all'art. 183 (Definizioni) per la nuova definizione dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché all'art. 184 per la nuova classificazione dei rifiuti urbani e speciali;

Considerato che nella nuova definizione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 sopraccitato, rientrano “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

riportate nell'allegato L-quinquies" che sostituiscono i rifiuti speciali assimilati agli urbani della normativa previgente;

Considerato che è necessario dare attuazione a quanto previsto da ARERA con la delibera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), in vigore a partire dal 1° gennaio 2023;

Considerato che la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, «Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate», che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari con:

- ISEE non superiore a € 9.530,00;
- ISEE fino € 20.000,00, per famiglie con almeno quattro figli a carico;

Considerato che la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif, ad integrazione della precedente delibera n. 386/2023/R/rif, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un'ulteriore componente perequativa unitaria da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) 3, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Dato atto che, sulla base delle indicazioni riportate nella Delibera n. 133/2025/R/RIF, l'ulteriore componente perequativa UR3, a dovrà trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025, nonostante si attenda ancora un provvedimento da parte di ARERA che definisca le modalità operative per l'applicazione dello stesso bonus sociale;

Dato atto che le suddette componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e che saranno da richiedere ai contribuenti in aggiunta a quanto stabilito dal Piano Economico Finanziario;



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Dato atto, che le componenti perequative sono da addebitarsi una sola volta all'anno per ogni utenza;

Ricordato che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 33 del 30-07-2024 ha approvato le modalità da utilizzare per l'applicazione delle componenti perequative UR1,a e UR2,a da richiedere ai contribuenti in aggiunta alle tariffe TARI;

Osservato che dal tenore della recente deliberazione di ARERA 133/2025 la nuova componente perequativa UR3, va ad aggiungersi alle precedenti e non si discosta da esse per quanto concerne l'applicazione;

Ritenuto di approvare le modalità applicative delle componenti perequative nel documento "Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif come integrata dalla delibera n. 133/2025/R/rif da applicare ai contribuenti negli avvisi di pagamento TARI", di cui all'allegato B alla presente deliberazione a formarne parte integrante;

Preso atto che le tariffe, oggetto di odierna approvazione contenute nell'ALLEGATO Piano Economico Finanziario, All. "A", costituente parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, consentono la copertura dei costi individuati dal medesimo Piano economico finanziario;

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 27.04.2023;

Vista la deliberazione di C.C. n° 6/28-02-2025 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Castiglione Cosentino, in osservanza della Riforma Fiscale della Legge 111/2023 e dei relativi Decreti Attuativi";

Considerato che le tariffe da applicare per il 2025 approvate con la presente deliberazione possono essere rese efficaci mediante la pubblicazione delle stesse sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento che presumibilmente avverrà nei prossimi mesi estivi, ovvero prima del 14 ottobre 2025, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione di tutte le rate della TARI del 2025;

Ritenuto di approvare le scadenze per la Tari anno 2025 secondo le seguenti rate:

- 1^ Rata in acconto 31.07.2025;
- 2^ Rata in acconto 30.09.2025;
- 3^ Rata a saldo 30.11.2025.
- Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione 31.07.2025;

Dato Atto che le entrate tariffarie per l'anno 2025, sulla base delle risultanze attuali, ammontano ad €.472.858,06, come schematizzato di seguito e meglio dettagliato nella Relazione Tecnica PEF TARI 2025, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:




Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2025



Rilevato che, dall'analisi condotta, in atti, NON è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria infra-periodo dell'aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario MTR-2 2024-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2024, confermando, pertanto, gli importi, per l'anno 2025, in esso determinati e sopra riportati;

Considerato che l'articolo 32 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) sopra richiamato stabilisce che "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata";

Tenuto conto che le tariffe si applicano a partire dal 01.01.2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Tributi, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Dato atto che la presente deve essere trasmessa all'Organo di Revisione Contabile per il prescritto parere e per la validazione del Piano Finanziario TARI anno 2025;



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglione cosentino.cs.it - castiglione cosentino@postecert.it - castiglione cosentino@libero.it

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato,;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2022 ad oggetto: “*Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"*”, esecutiva;

Vista la Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi e allegata al presente atto;
 2. Di approvare le tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2025 nella misura di cui all'allegato “A” alla presente delibera;
 3. Di dare atto che tali tariffe avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
 4. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, ove il legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
 5. Di dare atto che, ai sensi delle delibere ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif, alle tariffe TARI 2025 dovranno essere sommate le seguenti componenti perequative:
 - a) □□1,□, pari ad € 0,10 ad utenza l'anno 2025;
 - b) □□2,□, pari ad € 1,50 ad utenza l'anno 2025;
 - c) □□3,□, pari ad € 6,00 ad utenza per l'anno 2025;
1. Di approvare il documento “Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, come integrata dalla delibera n. 133/2025/R/rif, da applicare ai contribuenti negli avvisi di pagamento TARI”
 2. Di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in tre rate, alle scadenze fissate secondo le seguenti rate:



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

- 1^ Rata in acconto 31.07.2025;
 - 2^ Rata in acconto 30.09.2025;
 - 3^ Rata a saldo 30.11.2025.
 - Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione 31.07.2025;
3. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
- Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia (5%);
 - Di trasmettere, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif, il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
 - Di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e termini di legge;
 - Di procedere, ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013;
 - Di trasmettere la deliberazione al Responsabile del Settore Tributi, quale RUP e al Responsabile Settore Economico/Finanziario, per i provvedimenti conseguenti e necessari;
 - Di pubblicare la deliberazione sul sito web comunale in Amministrazione Trasparente – Sez. Disposizioni Generali – Atti Generali;
 - Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..

Il Responsabile del Settore Tributi

F.to (Dott. Antonio Maletta)

IL CONSIGLIO COMUNALE



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Si dà atto che il Consigliere Comunale Carlo Greco e l'Assessore Esterno Primavera Alessia (senza diritto di voto), giuste richieste 5526/26-06-2025 e prot. 5550/27-06-2025, partecipano alla seduta consiliare da remoto mediante collegamento video ai sensi del Regolamento approvato con Delib. C.C. n° 16/28-04-2025;

PRESENTI: 11 - VOTANTI: 11.

Relaziona il Responsabile Settore Tributi Dott. Antonio Maletta e illustra ai Consiglieri Comunali il Piano Economico Finanziario per il 2025, spiegando come le Tariffe siano sostanzialmente le medesime dello scorso anno, con una necessaria integrazione del costo disposto obbligatoriamente da ARERA e sul quale il Comune non ha avuto margine di manovra.

INTERVIENE il Consigliere Alessandro Greco, il quale prende atto della manovra finanziaria obbligata che vede aumentare i costi del PEF secondo le indicazioni ARERA, da ricondursi sostanzialmente alla componente perequativa (circa €. 6,00 a contribuente), anche con un'ottica previdenziale che eviterà di dover integrare in corso d'opera con un ruolo aggiuntivo per poter trovare delle risorse che vadano a coprire l'eventuale maggior costo emerso, anche perché eventuali surplus saranno nuovamente riconosciuti ai cittadini in sede di approvazione del rendiconto.

PRENDE la parola il Sindaco che fa eco a quanto poc'anzi asserito dal Consigliere Greco, spiegando come la situazione a tutt'oggi esistente tra i Comuni calabresi e ARRICAL è in divenire, posto che non è del tutto definito l'iter di acquisizione dei ruoli da parte di ARRICAL.

Il gruppo Consiliare "Rinnoviamo Castiglione" esprime l'intenzione di ASTENSIONE di voto sul presente punto all'ordine del giorno e depone un intervento scritto allegato materialmente dal Segretario comunale al Verbale del Consiglio Comunale del 30-06-2025, nel quale con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto, si legge:

“Tra i due piani economici finanziari TARI, 2024 e 2025, prendiamo atto di un sostanziale aumento complessivo del costo del servizio che passa da 431.835,00 a 472.859,00, calmierato inoltre dalle disposizioni ARERA poiché altrimenti il costo complessivo 2025 sarebbe stato 482.456,00 (dunque un aumento di circa 40 mila euro). Fattori che ovviamente vanno a riverberarsi sulle tariffe delle singole utenze;

Da questi e dagli altri dati contenuti nella Relazione al PEF TARI 2025, nonché dal confronto con gli uffici competenti e il Resp. del Servizio, emerge come l'aumento, in prima battuta, sia condizionato da due fattori pregnanti:

- 1. L'introduzione da parte di ARERA dal 1° gennaio 2025 di una ulteriore componente perequativa da applicare a tutte le utenze (6 euro circa) in aggiunta a quanto già dovuto per la TARI e cioè la componente **UR3,a** a copertura delle agevolazioni legate al bonus sociale rifiuti.*
- 2. La nuova gara d'appalto che ha determinato l'affidamento del Servizio Rifiuti a nuova Società e non più a “Servizi Ecologici di Marchese Giosè” che ringraziamo. Nelle more del tempo necessario affinché decorrano i termini di legge tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto ci è sembrato anche di capire che vi siano servizi aggiuntivi rispetto al passato e la riapertura, non generalizzata, dell'isola ecologica, punto sul quale avevamo fortemente spinto durante la campagna elettorale e che già trovava parziale accoglimento con un finanziamento destinato alla sua riqualificazione.*



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

*Ciò premesso, occorre considerare anche un ulteriore aspetto **non di poco conto** che emerge dall'analisi dei documenti e del contesto in cui si innestano. L'aumento infatti risulta altresì essere manifestazione di buone, direi ottime, prassi da parte dell'Ufficio Responsabile. Nel senso che si tratta, nel merito e quindi anche nelle cifre, di un **aumento prudenziale**, teso ad evitare anche solo l'ipotesi e quindi l'eventualità che il costo del servizio reale effettivo, sia superiore alla previsione fatta, rischiando di dover poi intervenire con variazioni successive oppure di incappare nella tanto deplorabile quanto remota per il nostro comune, ipotesi di debiti fuori bilancio. Per la serenità e trasparenza dei nostri cittadini ci preme precisare che esistono strumenti adatti a riequilibrare tali aumenti previsionali di cautela come un **conguaglio** definito eventualmente in bilancio consuntivo.*

*Ecco, per tutti questi motivi, oggi il nostro gruppo preannuncia l'**Astensione** dal voto, poiché la nostra intensione è comprendere, a bilancio consuntivo, quanto sarà **la spesa reale** per noi ma soprattutto per i cittadini che pagano, cioè in altre parole, di **quanto sarà realmente la variazione in aumento rispetto al costo di questo servizio**, volendo quindi riservarci di esprimere una eventuale valutazione positiva sul punto l'anno successivo.*

*Ciò senza dimenticare, che scelte come in questo caso, ma ancor più quando sarà pienamente operativo il nuovo ente competente in materia **ARRICAL**, vengono sostanzialmente subite dall'amministrazione e quindi sia dalla maggioranza che dalla minoranza e ,tristemente, in primo luogo a subire sono i cittadini".*

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm., del Responsabile del Settore Tributi, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico/Finanziaria del 20/06/2025, ns. prot. n. 5041 del 10/06/2025;

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/02/2025, ad oggetto: “ Approvazione BP/2025-2027 – Anno 2025 e relativi allegati”;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 25 del 19/03/2025 ad oggetto: “Approvazione PEG Definitivo 2025/2027 – Assegnazione Risorse ai Responsabili di Settore”;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 28 del 31-03-2025 ad oggetto: “PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 /2027. Approvazione”;

Visto il Verbale della Commissione Consiliare del 18-06-2025;

Visto il Regolamento di Contabilità Armonizzato,;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2022 ad oggetto: “*Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria"*, esecutiva;

Vista la Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Visti gli atti d'ufficio;



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

PRESENTI: 11 – VOTANTI: 11.

Con Voti favorevoli: 8 – Voti astenuti: 3 (Cons. Greco; Librandi; Principe), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. Di approvare la relazione tecnica della simulazione delle tariffe, predisposta dall'Ufficio Tributi e allegata al presente atto;
2. Di approvare le tariffe della TARI per l'anno d'imposta 2025 nella misura di cui all'allegato "A" alla presente delibera;
3. Di dare atto che tali tariffe avranno efficacia dal 1° gennaio 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e dall'art. 27, comma 8 L. 448/2001, poi integrato dall'art. 3, comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione della manovra TARI da parte dei Comuni, in deroga al termine generale fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. Di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, ove il legislatore dovesse differire il termine di approvazione;
5. Di dare atto che, ai sensi delle delibere ARERA n. 386/2023/R/rif e n. 133/2025/R/rif, alle tariffe TARI 2025 dovranno essere sommate le seguenti componenti perequative:
 - a) 1, , pari ad € 0,10 ad utenza l'anno 2025;
 - b) 2, , pari ad € 1,50 ad utenza l'anno 2025;
 - c) 3, , pari ad € 6,00 ad utenza per l'anno 2025;
6. Di approvare il documento "Modalità applicative delle componenti perequative stabilite dalla delibera ARERA n. 386/2023/R/rif, come integrata dalla delibera n. 133/2025/R/rif, da applicare ai contribuenti negli avvisi di pagamento TARI"
7. Di stabilire che gli importi dovuti saranno riscossi in tre rate, alle scadenze fissate secondo le seguenti rate:
 - 1^ Rata in acconto 31.07.2025;
 - 2^ Rata in acconto 30.09.2025;
 - 3^ Rata a saldo 30.11.2025.
 - Versamento delle rate in acconto in un'unica soluzione 31.07.2025;



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

8. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2025, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
9. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia (5%);
10. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif, il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
11. Di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e termini di legge;
12. Di procedere, ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. Di trasmettere la deliberazione al Responsabile del Settore Tributi, quale RUP e al Responsabile Settore Economico/Finanziario, per i provvedimenti conseguenti e necessari;
14. Di pubblicare la deliberazione sul sito web comunale in Amministrazione Trasparente – Sez. Disposizioni Generali – Atti Generali;

In prosieguo, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli: 11, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to D.ssa Anna Francesca Gallo

Il Presidente Consiglio Com.le

F.to Sig. Michele Gaetano Preite